



UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
SERVIZIO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E DEGLI ENTI

**PROGETTO PER L'EVOLUZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE IN OTTICA CLOUD DELLE
INFRASTRUTTURE DEL DATA CENTER DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - S-
CLOUD LF2 (LOTTO FUNZIONALE 2) - INFRASTRUTTURA IT-TLC DATA CENTER: FORNITURA DI
PRODOTTI HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE
DEL GOVERNATIVE CLOUD REGIONALE E DEL COMPARTO SANITARIO
POR FESR 2007-2013 LDA 1.1.1.C - INTERVENTO S-CLOUD (SARDINIA CLOUD)
POR FESR 2007-2013 LDA 1.2.1.C - INTERVENTO H-CLOUD (HEALTH CLOUD)
CUP MASTER E29J14000230006 - CUP E29J14000240006- CIG 59875781AD**

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA DI GARA APERTA

(Art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e art. 17, comma 4, lettera a, della L.r. n. 5/2007)

APPROVATO CON DETERMINAZIONE

PROT. N. 8474 DET. N. 803 DEL 18 Novembre 2014

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SCHEMA DI CONTRATTO

PAGINA 1 DI 24



UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INDICE

Art 1.	Valore delle premesse e degli allegati	5
Art 2.	Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali	5
Art 3.	Norme regolatrici e disciplina applicabile	5
Art 4.	Oggetto del contratto	6
Art 5.	Durata e decorrenza	8
Art 6.	Obbligazioni specifiche del Fornitore	8
Art 7.	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	9
Art 8.	Importo contrattuale	9
Art 9.	Verifiche di conformità	10
Art 10.	Piano di progetto	10
Art 11.	Fatturazione e pagamenti	11
Art 12.	Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	11
Art 13.	Adeguamento dei prezzi	13
Art 14.	Oneri fiscali e spese contrattuali	13
Art 15.	Risoluzione	14
Art 16.	Recesso	14
Art 17.	Riservatezza	15
Art 18.	Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	16
Art 19.	Penali	16
Art 20.	Cauzione definitiva	17
Art 21.	Informativa per il trattamento dei dati personali	18
Art 22.	Elezione di domicilio	19
Art 23.	Capo progetto e direttore dell'esecuzione	19
Art 24.	Subappalto	19
Art 25.	Divieto di cessione del contratto	21
Art 26.	Foro competente	21
Art 27.	Rinvio	21
Art 28.	Clausole vessatorie	22





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'anno **XXXX**, il giorno **XX** del mese di **XXXX** in Cagliari, via Posada n.1, presso gli uffici della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione, tra:

il Dott. Pier Franco Nali, nato a Sennori (SS) il 01/07/1954, Codice Fiscale NLAPFR54L011614B, domiciliato per la funzione presso gli uffici dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, siti in Cagliari, via Posada n.1, al quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio dei Sistemi Informativi Regionali e degli Enti Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 36401/136 del 23.11.2009, che interviene in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, viale Trento, n. 69, codice fiscale 80002870923 (di seguito "Regione" o "stazione appaltante"),

E

_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, Via _____ n. __, il quale interviene nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore dell'Impresa/RTI _____, con sede legale in _____, via _____ n. __, CF - PI _____ - REA _____ giusta procura autenticata nelle firme dal notaio _____, rep. _____, raccolta n. _____, conferita dall'amministratore delegato e/o legale rappresentante dell'Impresa/RTI _____, già prodotta in copia autenticata in sede di offerta e allegata al presente contratto si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

- con Determinazione prot. n. 8474 DET. N. 803 DEL 18 Novembre 2014 il Direttore del Servizio Sistemi Informativi Regionali e degli Enti ha indetto una procedura di gara aperta di cui all'art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e all'art. 17, comma 4, lettera a, della L.r. n. 5/2007) per affidare ad un operatore economico la realizzazione del "PROGETTO PER L'EVOLUZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE IN OTTICA CLOUD DELLE INFRASTRUTTURE DEL DATA CENTER DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - S-CLOUD LF2 (LOTTO FUNZIONALE 2) - INFRASTRUTTURA IT-TLC DATA CENTER: FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL GOVERNATIVE CLOUD REGIONALE E DEL COMPARTO SANITARIO. POR FESR 2007-2013 LDA 1.1.1.C - INTERVENTO S-CLOUD (SARDINIA CLOUD). POR FESR 2007-2013 LDA 1.2.1.C - INTERVENTO H-CLOUD (HEALTH CLOUD). CUP MASTER E29J14000230006 - CUP





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

E29J14000240006.

- il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 18 Novembre 2014 (pubblicato il _____, __ _____);
- con determinazione n. _____ del _____ il Direttore del Servizio Sistemi Informativi Regionali e degli Enti ha aggiudicato definitivamente l'appalto all'Impresa/RTI _____;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dalla relazione tecnica illustrativa, dall'offerta economica e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che la Regione ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti dello stesso sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113, comma 1 e dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha stipulato un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile. Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla documentazione di gara tutta, che anche se non materialmente allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale.





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art 1. Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Art 2. Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali

1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nella relazione tecnica illustrativa e negli allegati tutti, nell'offerta economica, nonché in tutta la documentazione presentata dall'Impresa/RTI _____ nell'ambito della procedura di gara e nel piano operativo di cui all'art. 10 del presente contratto.
2. Tutti i documenti citati, pur non allegati materialmente al presente contratto, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l'appalto e di ogni adempimento relativo all'esecuzione del medesimo.
3. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.
4. Tutti i documenti sopra citati, mantenuti in originale sottoscritto agli atti amministrativi, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.
5. Sono allegati materialmente al contratto i seguenti documenti:
 - copia conforme all'originale dell'offerta economica;
 - in caso di RTI, l'atto costitutivo.

Art 3. Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata nell'ordine:

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SCHEMA DI CONTRATTO

PAGINA 5 DI 24



UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti pubblici e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso, D.P.R. 207/2010 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato e quanto dichiarato nell'offerta, prevarrà quanto contenuto nel capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio della Regione, condizioni migliorative.
 3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Art 4. Oggetto del contratto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente all'affidamento per la realizzazione del "PROGETTO PER L'EVOLUZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE IN OTTICA CLOUD DELLE INFRASTRUTTURE DEL DATA CENTER DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - S-CLOUD LF2 (LOTTO FUNZIONALE 2) - INFRASTRUTTURA IT-TLC DATA CENTER: FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL GOVERNATIVE CLOUD REGIONALE E DEL COMPARTO SANITARIO", i cui requisiti tecnici minimi devono rispondere a quanto prescritto nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale.
2. In particolare l'appalto prevede la fornitura dei seguenti beni e servizi:





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- > Fornitura di prodotti hardware e software IT/TLC Data Center necessari alla realizzazione degli interventi S-Cloud e H-Cloud;
 - > Servizi di installazione e configurazione;
 - > Servizi di gestione e manutenzione;
 - > Servizi di convergenza al Cloud Computing: assessment IT/TLC, migrazione e consolidamento;
 - > Servizi di assistenza e affiancamento;
 - > Servizi di supporto al change management.
3. I contenuti specifici e le modalità di attuazione delle prestazioni che il Fornitore si impegna ad eseguire in forza del presente contratto sono quelli individuati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nella relazione tecnica illustrativa, nonché quelli indicati nella propria offerta tecnica se migliorativi per l'Amministrazione.
4. Il dettaglio dei servizi richiesti verrà specificato in apposito Piano Operativo redatto dall'aggiudicatario ai sensi dell'Art 10 del presente contratto.
5. L'appalto comprende tutte le attrezzature informatiche e software applicativi e relativi servizi d'installazione, personalizzazione, assistenza e garanzia offerti dall'aggiudicatario. Salvo quanto indicato nel "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale", i beni forniti in esecuzione dell'appalto sono garantiti in assistenza e manutenzione per un periodo non inferiore a 36 mesi decorrenti dalla data di verifica di conformità.
6. La Regione acquisisce la proprietà dei beni forniti in esecuzione del presente contratto a partire dalla data di approvazione dei relativi atti di collaudo; prima di tale data sono a carico dell'aggiudicatario i rischi di perdite e danni non imputabili all'Amministrazione, anche derivanti da vizi e difetti del materiale, relativi a beni e servizi forniti.
7. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a realizzare la fornitura, nonché a prestare tutti i servizi espressamente previsti con le caratteristiche tecniche e di conformità, secondo le modalità indicate nel capitolato e nei documenti di gara tutti, nei limiti dell'importo di aggiudicazione pari a Euro _____,00, IVA esclusa.





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art 5. Durata e decorrenza

1. La durata del contratto è di 33 (trentatré) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. La tempistica di esecuzione dei servizi è individuata dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art 6. Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:
 - a) fornire i beni e a prestare i servizi oggetto del contratto alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nell'offerta ove migliorativa;
 - b) tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi alle norme previste dal contratto;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto della contratto, nel rispetto di quanto previsto e fermo restando che le forniture ed i servizi devono essere eseguiti con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.
3. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto può risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o PEC.





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art 7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della contratto.

Art 8. Importo contrattuale

1. Ai fini dell'esecuzione del presente contratto l'importo complessivo è fissato in euro _____
(_____/00), IVA esclusa, come risultante in maniera dettagliata dall'offerta economica presentata dall'aggiudicataria ed allegata in copia al presente contratto.
2. I prezzi indicati nell'offerta si intendono stabiliti dall'Impresa/RTI aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio. Essi, pertanto, non potranno subire alcuna variazione, derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso l'aumento del costo dei

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SCHEMA DI CONTRATTO

PAGINA 9 DI 24



materiali e della manodopera.

3. Con riferimento al costo “**MEV**. Servizi di migrazione e consolidamento del Data Center esistente DC01 verso la nuova infrastruttura di Cloud Computing e Supporto al Change Management e estensione a consumo delle forniture”, essendo esso condizionato alla predisposizione di progetti futuri da concordare in corso di esecuzione con l’Amministrazione, si precisa che il corrispettivo sarà calcolato secondo il costo unitario indicato dall’offerente per le figure professionali, beni e servizi offerti, fermo restando il limite della base d’asta per le forniture/servizi MEV, pari a Euro 50.000 IVA Esclusa per la componente S-Cloud e 600.000 IVA Esclusa per la componente H-Cloud.

Art 9. Verifiche di conformità

1. Le attività di verifica di conformità saranno effettuate secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, al quale si fa pieno ed integrale rinvio.

Art 10. Piano di progetto

1. In conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l’aggiudicatario, predispone e fornisce tra gli altri, per la loro approvazione da parte dell’Amministrazione regionale, i seguenti documenti principali:
 - > GP1 - Piano operativo;
 - > GP2 - Piano di qualità;
 - > GP3 - Piano di gestione dei rischi;
 - > GP4 - Piano delle verifiche di conformità (collaudo in corso d’opera e finale).
2. Durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione potrà effettuare tutte le verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nei Piani sopra citati.





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. L'Amministrazione, entro dieci giorni dalla ricezione del Piano di cui al comma 1, procede alla sua approvazione o alla richiesta di modifiche, in ottemperanza alla quale l'aggiudicatario deve adeguare il piano entro i successivi cinque giorni.
4. Il Piano di cui al comma 1 è sottoposto a revisione ed aggiornamento, con conseguente approvazione di ogni modifica da parte dell'Amministrazione secondo la tempistica descritta nel comma 2, ogni tre mesi o con altra periodicità concordata con il direttore dell'esecuzione o il responsabile del procedimento in corso d'opera.
5. In mancanza di diversa specificazione nel piano operativo, rimane comunque valido, ove pertinente, quanto indicato nell'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli altri atti afferenti al presente contratto.

Art 11. Fatturazione e pagamenti

1. I corrispettivi verranno cadenzati secondo quanto stabilito nel punto 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale "Stati di avanzamento lavori, verifiche intermedie, collaudi".
2. In occasione di ogni milestone è prevista l'applicazione della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del DPR n. 207 del 5.10.2010. Tali ritenute verranno liquidate al termine della verifica di conformità finale di tutti i servizi e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. A tal fine, in ogni fattura il Fornitore deve riportare l'indicazione della ritenuta dello 0,50%. La cifra complessiva oggetto della fattura riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento.

Art 12. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli ordinativi di fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sono _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Regione.
 7. La Regione verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione ed alla Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art 13. Adeguamento dei prezzi

1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del Contratto, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, la Regione potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2.
2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra Regione ed Fornitore, nei termini di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006; si procederà, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.
3. In caso di mancanza di pubblicazione dei dati di cui al citato art. 7, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I.).

Art 14. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica in conformità all'art.11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, come novellato, secondo le linee guida approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 17/10 del 16.04.2013 che rinvia per gli adeguamenti di carattere informatico alla nota prot. n. 2209 del 21 marzo 2013 della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione.
2. Sono a carico dell'Impresa/RTI aggiudicataria le spese per la pubblicazione del bando di cui al comma 7 e 7 bis, articolo 66 del d.lgs. 163/2006, che sono rimborsate alla stazione appaltante dell'Impresa/RTI aggiudicataria entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
3. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili, nonché tutte le spese connesse all'esecuzione del contratto e pertanto sono da intendersi comprese nel prezzo dell'appalto indicato nell'offerta del medesimo.





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art 15. Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli del presente contratto, l'Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto.
3. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art 16. Recesso

1. La Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.
 4. In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.

Art 17. Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione della contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art 18. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguiti da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio dell'Amministrazione contraente e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art 19. Penali

1. Per quanto riguarda le penali si rinvia al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale con particolare riferimento a quanto disposto dal punto 6 "Livelli di servizio e commisurazione delle penali", che L'Impresa/RTI _____ dichiara di conoscere perfettamente.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati per iscritto al contraente; in tal caso lo stesso comunica per iscritto le proprie osservazioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla contestazione. Qualora le osservazioni non siano accolte dall'Amministrazione, ovvero non sia giunta risposta alle contestazioni mosse nel termine indicato, le penali sono applicate nella misura indicata dal punto 6 del capitolato speciale.





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al contraente ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva prodotta, mediante semplice richiesta al garante.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione regionale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Art 20. Cauzione definitiva

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Regione di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice civile.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", può rivalersi sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottantapercento) dell'iniziale importo garantito secondo le modalità stabilite all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 163/2006.
5. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.
6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.





UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art 21. Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento.
6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - > soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
 - > soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 - > altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - > altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- > legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.
- 7 In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 196/2003.
- 8 I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
- 9 I titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sono la stazione appaltante e le singole Amministrazioni contraenti.

Art 22. Elezione di domicilio

Agli effetti del presente contratto L'Impresa/RTI _____ elegge domicilio presso la sede societaria, in _____ via _____ n. _____.

Art 23. Capo progetto e direttore dell'esecuzione

1. L'Impresa/RTI _____ nomina come capo progetto, _____, nato a _____, il _____.
2. L'Amministrazione comunicherà il nominativo del direttore dell'esecuzione, all'atto della sua designazione.

Art 24. Subappalto

1. È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 298, comma 4, e 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Resta inteso che, qualora il fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto del contratto.
3. L'impresa concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
4. l'aggiudicatario deve depositare presso la stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
5. l'aggiudicatario deve allegare al contratto di subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento con l'impresa subappaltatrice a norma dell'articolo 2359 codice civile.
6. Con il deposito del contratto di subappalto, l'aggiudicatario deve trasmettere la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006.
7. L'impresa concorrente deve dichiarare che non sussiste, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 575/1965. È fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare all'Amministrazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
9. L'affidamento delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. Il





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

10. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal bando e da tutta la documentazione di gara.
11. La cessione in subappalto di attività deve essere autorizzata dall'Amministrazione e resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario. Qualora il fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva autorizzazione, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto.
12. Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti D.Lgs. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedono i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

Art 25. Divieto di cessione del contratto

E' vietato all'aggiudicatario, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del d.lgs. 163/2006.

Art 26. Foro competente

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra L'Impresa/RTI _____ e l'Amministrazione appaltante, non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art 27. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice civile.





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art 28. Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, _____, rappresentante legale dell'Impresa/RTI _____ dichiara di conoscere e di accettare esplicitamente i seguenti articoli: 2 - Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali; 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile, 6- Obbligazioni specifiche del Fornitore, 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari; 14- Oneri fiscali e spese contrattuali, 15 – Risoluzione, 16 – Recesso, 17 – Riservatezza, 18 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, 19 – Penali, 20 - Cauzione definitiva; 21 – Informativa per il trattamento dei dati personali, 22 – Elezione di domicilio, 23 – Capo progetto e direttore dell'esecuzione, 25 – Divieto di cessione del contratto, 26 - Foro competente.





UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Certifico io sottoscritto _____, nominato Ufficiale Rogante con atto _____, che i signori:

- _____, nato a _____, il giorno ___ del mese di ___ dell'anno _____ e residente a _____, in via _____, numero civico ____, (codice fiscale _____);

- _____, nato a _____, il giorno ___ del mese di ___ dell'anno _____ e residente a _____, in via _____, numero civico ____, (codice fiscale _____);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Richiesto io, _____, Ufficiale Rogante della Direzione Generale degli enti locali, ho formato il presente contratto, composto da n. _____ pagine che ho letto ai contraenti i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo firmano digitalmente unitamente ai documenti allegati di cui all'articolo _____ dei quali ho omesso la lettura per espressa dispensa delle parti.

Per l'Amministrazione Regionale

Il Direttore del Servizio

Dott. Pier Franco Nali
(Firmato Digitalmente)

Il Contraente

Nome Cognome
(Firmato Digitalmente)

Verificata la validità della firma digitale dei contraenti, io Ufficiale Rogante appongo la mia firma digitale. Il presente contratto, a mia cura, è immediatamente inserito nel sistema di conservazione digitale di Infocert (al quale si accede tramite l'url <https://ldocfolders.infocert.it/elfa/>) responsabile, al momento della stipulazione del presente contratto, della conservazione dei contratti pubblici

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SCHEMA DI CONTRATTO

PAGINA 23 DI 24



UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'amministrazione regionale, il quale provvede all'apposizione della marca di validità temporale. -----

L'Ufficiale Rogante

(firma digitale)

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SCHEMA DI CONTRATTO

PAGINA 24 DI 24